

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1757

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATRONICO, DISTASO

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione
dei centri storici e dei borghi antichi

Presentata il 31 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce in gran parte un testo approvato all'unanimità dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella XVI legislatura il 28 luglio 2011 (atto Camera n. 169 e collegati), arenatosi nel maggio 2012 al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2862). Purtroppo, la conclusione della XVI legislatura non ha consentito l'approvazione definitiva. Di quel testo si ripropongono i principali contenuti in questa legislatura, auspicandone la più sollecita approvazione.

Le norme proposte intervengono nell'ambito di una competenza (l'urbanistica) che è propria delle regioni e per la quale lo Stato può dettare esclusivamente norme quadro o disporre finanziamenti da ripar-

tire tra le regioni o agevolazioni fiscali generalizzate.

Gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici sono realizzati nelle zone che spetta ai comuni e alle unioni di comuni individuare con propria deliberazione. Gli interventi hanno carattere integrato, in quanto possono prevedere il coinvolgimento di soggetti sia privati che pubblici.

Ai sensi dell'articolo 1, al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici o dei borghi che sono integralmente da tutelare circoscrivendo l'ambito di appli-

cazione di tali interventi ai soli comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti e alle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

Tali interventi hanno anche l'obiettivo di attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti dai Programmi operativi nazionali (PON) e dai programmi operativi regionali (POR) adottati nell'ambito dei fondi strutturali europei.

I comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti e le unioni di comuni costituite esclusivamente dai citati comuni, hanno la facoltà di individuare zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, sulla base di parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica definiti con decreto interministeriale.

La norma quindi consente di individuare aree di particolare pregio storico-artistico o interi borghi che abbiano conservato analoghe caratteristiche.

La tipologia degli interventi è definita al comma 2 dell'articolo 1. Si tratta del risanamento, della conservazione e del recupero del patrimonio edilizio e delle opere pubbliche o di interesse pubblico già esistenti, nel rispetto dei caratteri identificativi (artistici, architettonici, storici, culturali, con particolare riferimento alle culture contadine) delle zone individuate. Gli interventi, evidentemente, riguardano anche le misure antisismiche fiscalmente già deducibili che tuttavia dovranno essere rispettose delle tipologie degli edifici da salvaguardare.

A tal fine il comma 3 prevede misure di agevolazione fiscale a favore dei privati che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle zone oggetto di interventi integrati (maggiorazione, fino al 31 dicembre 2015, delle detrazioni vigenti previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

Il successivo comma 4 stabilisce che le regioni possano prevedere forme di indirizzo e coordinamento delle attività volte al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni.

Dal testo sono state espunte le norme sulla valorizzazione dei centri commerciali naturali e sulla rivitalizzazione economica degli aggregati commerciali urbani, previste dal citato atto Senato n. 2862. Tale esclusione è fondata su diversi motivi:

1) le norme sono in parte contenute nei progetti di legge per la tutela dei piccoli comuni e in questo ambito dotate di un finanziamento dello Stato da ripartire tra le regioni prive di finanziamento;

2) le norme sono configurate come mera possibilità da parte dei comuni, che in tale ambito possono procedere tramite la legislazione regionale di riferimento (molte regioni hanno approvato e finanziato norme sulla tutela dei propri borghi storici, senza bisogno di una legge generale dello Stato, che quindi si configura come superflua);

3) le norme esulano dal contenuto proprio della presente proposta di legge in materia di tutela urbanistica.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a definire i citati parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani in comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti, ai quali attribuire il marchio di borghi antichi d'Italia.

Lo stesso comma 5 precisa che l'attribuzione del citato marchio non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesag-

gio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 2 istituisce il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi integrati di cui all'articolo 1.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede, invece, che con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia emanato annualmente un bando di gara destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono realizzare gli interventi integrati, ai fini del riparto delle risorse del Fondo e con il vincolo dell'attribuzione di una parte delle medesime, ossia di una quota pari ad almeno il 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi d'Italia.

Tale decreto, come disposto dal comma 3, stabilisce procedure per il controllo degli interventi e per l'eventuale revoca dei contributi nonché le modalità di riparto per dare priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una quota minima di risorse come indicato nel bando di gara.

Il comma 5 reca la clausola di copertura finanziaria del Fondo per il 2014, mentre il comma 7 dispone circa la copertura finanziaria per le annualità successive, stabilendo che al finanziamento del Fondo si provveda ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge n. 196 del 2009.

L'articolo 3, infine, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Recupero e riqualificandone dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici e dei borghi storici, definiti dalla normativa vigente, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2019.

2. Gli interventi integrati di cui al comma 1, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici, già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Nelle zone oggetto di interventi integrati e fino al 31 dicembre 2015, si applicano in favore dei privati le detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle

spese sostenute fino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Gli interventi integrati devono promuovere la riqualificazione estetica delle facciate, la qualità delle progettazioni, il miglioramento e il consolidamento dell'assetto statico degli edifici, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei centri storici.

4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani in comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti, ai quali attribuire il marchio di borghi antichi d'Italia. L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che resta disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2.

(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione nei comuni e nelle unioni di

comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, di seguito denominato « Fondo », da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo. Una quota pari ad almeno il 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni ai quali è stato attribuito il marchio di borghi antichi d'Italia ai sensi del comma 6 dell'articolo 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo sono stabilite altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero delle zone di particolare pregio di cui all'articolo 1, comma 2, e per le eventuali revoche dei contributi previsti, nonché le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

4. Per l'anno 2014, la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dall'anno 2015, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 3.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0019240